

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 32, in data 11/05/2011 eseguibile, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiali di propaganda da parte di coloro che partecipano alla competizione per i referendum in oggetto;

Richiamata altresì la propria deliberazione con la quale sono stati assegnati gli spazi per la propaganda elettorale ai partiti politici ed ai gruppi dei promotori dei referendum stessi;

Visto l'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, così sostituito dall'art. 3, della legge 24 aprile 1975, n. 130;

Visto che sono state presentate, entro il termine stabilito, n. 12 domande di assegnazione definitiva di spazi destinati alle affissioni di propaganda da parte di coloro che intendono partecipare alla propaganda per i "referendum", al di fuori dei partiti o gruppo politici rappresentati in Parlamento e dei gruppi dei promotori dei referendum stessi;

Visto che la sezione di spazio spettante a ciascun richiedente non può essere inferiore a metri uno di altezza per metri 0,70 di base;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- 1) Di assegnare gli spazi per la propaganda elettorale, a norma dell'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130 come al prospetto che segue:

N.	RICHIEDENTE	N. Sezione di spazio
1	Associazione UNA – Uomo Natura Animali, Animalisti Italiani ONLUS, partito dei verdi;	1 – 2
2	Movimento "Giovane Italia";	3
3	Associazione WWF Abruzzo, Cooperativa il Mandorlo, Associazione Mare Libero, Associazione Movimentazioni, Associazione ARCI Chieti, Associazione Abruzzo Social Forum;	4-5-6
4	Circolo di Chieti;	7
5	2 Sì per l'acqua bene comune – Chieti;	8

- 2) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)